

Rep. n. 2450

del 12.05.2023

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL

MICRO-NIDO COMUNALE "COLIBRI"

AA.EE. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026

DAL 1 GENNAIO 2023 AL 31 LUGLIO 2026

CIG: 9465836EF7

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, addì dodici, del mese di maggio, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Perosa Argentina, ubicato in Piazza Europa n. 3, avanti a me, Dott. Marannano Gianluca, Vice Segretario del Comune di Perosa Argentina, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

La Dott.ssa Tersigni Ilaria, nata a **omissis**, il **omissis**, Responsabile dei servizi dell'area amministrativa e servizi generali, culturali, educativi, di vigilanza e delle attività produttive del Comune di Perosa Argentina, la quale dichiara di intervenire nel presente atto per conto e nell'interesse di detto ente (C.F.: 85002730019);

Il Sig.ra **omissis**, nata a **omissis**, il **omissis**, il quale dichiara di intervenire, nel presente atto, quale Rappresentante legale della Cooperativa sociale COESA Impresa sociale, con sede in Pinerolo Piazza III Alpini n. 1, P.IVA 07014580018.

I comparenti, della cui identità personale lo Vice Segretario Comunale sono certo, con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 1 luglio 2022, si approvava il progetto per il servizio di gestione del micro-nido comunale “Colibri” per gli anni educativi 22/23 – 23/24 – 24/25 – 25/26;
- con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 522 del 26 ottobre 2022 si avviava la procedura di affidamento in concessione del servizio in oggetto, mediante approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per indagine esplorativa di mercato, volta all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, della L. 120/2020 approvando contestualmente l’Avviso Pubblico di indagine esplorativa di mercato;
- con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 628 del 14.12.2022 si disponeva l’aggiudicazione definitiva di concessione del servizio di gestione del micro nido Comunale “Colibri” del Comune di Perosa Argetina, per il periodo 01.01.2023 – 31.08.2026 a favore della Cooperativa Sociale Coesa.

Tutto ciò premesso e confermato, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto della concessione)

Il Comune di Perosa Argentina, affida in concessione alla Cooperativa Sociale Coesa, con sede a Pinerolo in via Piazza III Alpini n. 1, P.IVA 07014580018, che accetta, la concessione del servizio di gestione del micro-nido comunale “Colibri”, per gli anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 –

2025/2026, con scadenza al 31 agosto 2026, salvo un ulteriore rinnovo per anni due e un'eventuale proroga tecnica così come prevista ai sensi di legge.

L'impresa aggiudicatrice accetta altresì tutte le condizioni previste nel capitolato speciale allegato agli atti di gara.

Art. 3 (Corrispettivo della concessione - Modalità dei pagamenti)

L'importo contrattuale del servizio ammonta a presunti Euro 600.160,00 (seicentomilacentosessantasei/zero), per l'intero periodo, a seguito del ribasso d'asta del 1,58% sull'importo posto a base di gara. Il corrispettivo dovuto alla cooperativa concessionaria per ogni retta mensile è fissato in euro 620,00 + IVA al 5%.

La concessionaria incasserà direttamente i proventi derivanti dal servizio di gestione del micro-nido comunale. La Concessionaria ha il diritto di procedere sotto la propria responsabilità ed a proprio carico al recupero dei proventi del servizio in caso di morosità.

Art. 4 (Aggiornamento prezzi)

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, la revisione delle tariffe praticate all'utenza è ammessa solo previo accordo con il Concedente.

La tariffa aggiudicata rimarrà invariata per i primi 2 (due) anni educativi e, ai sensi dell'art. 175, comma 6, del Codice la medesima potrà essere, a richiesta documentata del Concessionario, soggetta a revisione periodica biennale in base all'indice ISTAT (disponibile ad agosto) per le famiglie di operai ed impiegati.

La richiesta dovrà pervenire al Concedente entro il mese di settembre dell'anno solare precedente a quello di inizio dell'anno educativo di riferimento

(es. richiesta entro il 30/09/2023 – decorrenza revisione sulla base indice ISTAT 08/2023: anno educativo 2024/2025).

A fronte della richiesta del Concessionario il Comune avvierà la verifica e procederà a suo insindacabile giudizio ad accordare o meno la revisione proposta o a definirne l'eventuale misura minore.

Art. 5 (Durata della concessione)

La concessione ha la durata di quattro anni educativi: a.s. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 e 2025/2026 fino al 31.08.2026 con eventuale rinnovo per gli anni educativi 2026/2027 e 2027/2028 ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del Decreto Legge 50 del 18 aprile 2016.

Art. 6 (Obblighi della Concessionaria)

Il concedente concede il servizio di cui al precedente articolo alla Concessionaria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel capitolato Speciale completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. 561 del 14 novembre 2022, che, sottoscritti dalla Concessionaria per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non vengono allegati.

Art. 7 (Sub concessione)

E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il servizio assunto.

Art. 8 (Obblighi della Concessionaria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La Concessionaria dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore

per i dipendenti dall'azienda concessionaria e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso così come indicato all'art. 118 comma 6 del Codice Contratti. I suddetti obblighi vincolano la Concessionaria anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. La Concessionaria si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. Saranno a carico della Cooperativa le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 39/2014 s.m.i., attuativo della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è stata verificata e prodotta la certificazione comprovante l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale per il personale che la Cooperativa concessionaria intende impiegare nel rapporto contrattuale con il Comune di Perosa Argentina.

Art. 9 (Tariffe da applicare all'utenza)

La tariffa che il Concessionario applicherà all'utenza corrisponde alla tariffa unitaria mensile, al netto di IVA, offerta in sede di gara pari ad € 620,00 (seicentoventi/00), per gli utenti frequentanti a tempo pieno. Per gli utenti part-time la retta verrà stabilita applicando le percentuali in riduzione stabilite dal Capitolato prestazionale.

La riscossione delle tariffe di frequenza è a carico del Concessionario ed il

Concedente non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti.

Altresì a carico del Concessionario risulterà il recupero degli insoluti.

Art. 10 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, il personale dell'affidatario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché dello specifico codice di condotta approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e pubblicato sul sito web del Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito di cessazione di rapporti di lavoro, le parti prendono atto che, negli ultimi 3 anni, non risultano cessati dipendenti del Comune di Perosa Argentina con poteri autorizzatori o negoziali, in forza alla cooperativa.

Art. 11 (Responsabilità del concessionario)

Il Concessionario ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo 14, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Concessionario è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza)

Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia

della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 13 (Garanzia definitiva)

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 19 del Capitolato prestazionale, a favore del Comune di Perosa Argentina una cauzione definitiva pari ad € 38.071,44 (trentottomilasettantuno/44) mediante polizza fidejussoria n. 1940743 rilasciata da Revo Insurance S.p.a., sede di Verona. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla immediatamente. Resta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 14 (Coperture assicurative)

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del medesimo a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi ed anche dal personale addetto alla gestione del Servizio in dipendenza od in occasione di attività, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa. Il Concessionario ha all'uopo prodotto copia delle seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa n. 000386.32.301521 rilasciata dalla compagnia assicurativa Cattolica Assicurazioni (P.I. 04596530230) per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi (RCT);
- polizza assicurativa n. 732989542 rilasciata dalla compagnia assicurativa Allianz (P.I. 01333250320) a copertura del rischio di incendio e del rischio

locativo per danni occorsi a tutti i locali di proprietà comunale.

Il Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente medesimo.

Art. 15 (Oneri in capo al concessionario)

Il Concessionario è tenuto all'adempimento con la migliore diligenza degli oneri ad esso incombenti previsti dal Capitolato prestazionale a cui si rimanda totalmente, anche se non materialmente allegati.

Il Concessionario è esclusivo responsabile della osservanza di tutte le disposizioni del CCNL di categoria applicabile ai lavoratori, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Egli è tenuto in ogni momento, su richiesta del Concedente, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, di quelle assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche relative al personale impiegato. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. È, altresì, responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se

derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e solleva il Concedente da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

Il Concedente rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario e il personale assunto. È fatto obbligo al Concessionario di non divulgare a terzi ovvero utilizzare a fini diversi da quelli previsti dal presente contratto dati e notizie di cui venga in possesso e/o a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Il Concessionario assume il servizio di micro-nido in concessione con annessa la gestione dalla struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Concedente e di terzi.

Art. 16 (Adempimento contrattuale e cause di risoluzione)

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Concedente si riserva la facoltà di comminare al Concessionario, per mancata effettuazione del servizio o per effettuazione in modo non conforme alle disposizioni di cui al presente contratto, le penali dettagliatamente specificate nell'art. 30 del Capitolato prestazionale, a cui si rimanda interamente.

Il Concessionario dovrà in ogni caso provvedere, nei termini che saranno comunicati, ad eliminare ogni difformità riscontrata rispetto all'offerta, fatta salva sempre la facoltà per il Concedente di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato prestazionale.

Il Concedente si riserva la facoltà di revoca della concessione, nei casi e con le modalità specificatamente previste dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse.

Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile qualora si verifichi anche una sola delle fattispecie previste all'art. 30 del Capitolato prestazionale, nonché le ulteriori previste dal medesimo capitolato o dal disciplinare di gara.

Art. 17 (Controlli)

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in concessione e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità la Cooperativa è tenuta al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al ripristino immediato della conformità.

Art. 18 (Recesso)

E' sempre facoltà dell'Ente recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni alla Cooperativa concessionaria.

Art. 19 (Contenzioso)

È fatta salva la facoltà di addivenire a soluzioni transattive delle eventuali controversie, nel rispetto dell'art. 208 del Codice.

Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.

In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione

del ricorso all'arbitrato.

Art. 20 (Tracciabilità)

La Concessionaria si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in ordine all'apertura di conto correnti dedicati presso cui verranno effettuati i pagamenti esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la risoluzione "ope legis" del presente contratto (art. 3, comma 9-bis, Legge 136/2010).

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al servizio oggetto del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 21 (Certificazioni)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 218/2012, il concessionario ha prodotto la prescritta autocertificazione antimafia dichiarando la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 22 (Stipula del contratto)

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza

preso cognizione.

Art. 23 (Clausula risolutiva espressa)

Le parti danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, così come risultanti dal certificato antimafia. L'Amministrazione si riserva pertanto, sin d'ora il diritto di recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi eseguiti, nel limite delle utilità conseguite.

Art. 24 (Domicilio del concessionario)

Per gli effetti contrattuali la Concessionaria dichiara di eleggere domicilio presso la Segreteria della stazione appaltante.

Art. 25 (Spese contrattuali)

Sono a carico della Concessionaria, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2012, tutte le spese di bollo e registro del contratto.

Art. 26 (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della vigente normativa.

Art. 27 (Imposta di bollo)

Il concessionario risulta esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Perosa Argentina, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), informa il concessionario che

tratterà i suoi dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ed è stato letto alle parti che lo accettano integralmente e lo sottoscrivono in forma autografa. Esso, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si compone di numero tredici pagine intere e numero sette righe fin qui senza firme.

Esso è trasferito in documento informatico con apposizione della firma digitale da parte del sottoscritto Dott. Gianluca Marannano, Vice Segretario Comunale rogante con certificato n. 7430010020192625 valido fino al 28.07.2025

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:

IL RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE: